

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Settembre 2021

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di settembre	pag. 2
Tutela per quarantena, lavoratori fragili e malattia conclamata da COVID-19	pag. 5
Contratto di rioccupazione	pag. 7
Il nuovo Durc di congruità nel settore edile	pag. 9
Esonero contributivo autonomi: novità	pag. 11
Fruizione in modalità oraria del congedo 2021 per genitori	pag. 12
Accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali	pag. 14

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dismissione del Pin Inps prorogata al 1° ottobre

L'Inps, con messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021, ha reso noto che è consentito l'accesso ai servizi *on line* mediante PIN, per tutti i profili, fino al 30 settembre 2021 (e non più fino al 31 agosto 2021, come comunicato con circolare n. 95/2021).

(Inps, messaggio, 25/8/2021, n. 2926)

Servizi *on line*: introdotta la delega dell'identità digitale

L'Inps, con circolare n. 127 del 12 agosto 2021, ha confermato la data del 30 settembre 2021 per la dismissione per i cittadini del Pin Inps in favore delle identità digitali Spid, Cie e Cns e l'autenticazione e l'accesso ai servizi *web* Inps.

Inoltre, dal 16 agosto 2021, il cittadino impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi *on line* Inps può delegare un'altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto attraverso lo strumento della delega dell'identità digitale. La delega dell'identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell'Inps, esibendo il modulo di richiesta di registrazione delega dell'identità digitale e la copia del documento di riconoscimento del delegante.

Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi Inps in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali Spid/Cie/Cns e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

(Inps, circolare, 12/8/2021, n. 127)

Decreto Semplificazioni-*bis* convertito in legge

È stata pubblicata nella G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, la L. 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(L. 29/7/2021, n. 108, G.U. 30/7/2021, n. 181)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Esonero contributivo autonomi e professionisti: presentazione istanze

L'Inps, con circolare n. 124 del 6 agosto 2021, ha fornito indicazioni sulla fruizione del beneficio ex articolo 1, commi da 20 a 22-*bis*, L. 178/2020, che ha previsto per l'anno 2021 l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con il messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021 l'Istituto ha comunicato che la presentazione della domanda di esonero avviene a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che sono

resi disponibili da tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761/2021 e confermato nella circolare n. 124/2021.

L'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

(Inps, circolare, 6/8/2021, n. 124; Inps, messaggio, 25/8/2021, n. 2909)

Sospensione dei termini di prescrizione dei contributi: chiarimenti Inps

L'Inps, con circolare n. 126 del 10 agosto 2021, ha illustrato gli effetti dell'articolo 11, D.L. 183/2020, che aveva stabilito la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi fino al 30 giugno 2021; pertanto, la decorrenza è ripresa in modo ordinario a partire dal 1° luglio 2021. In particolare, erano stati previsti 2 periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).

La circolare analizza alcune fattispecie che derivano dall'applicazione di queste disposizioni:

- prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020;
- prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020;
- prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020.

L'Istituto, inoltre, analizza gli effetti della sospensione della prescrizione sulle gestioni previdenziali esclusive, Fondi per i trattamenti di previdenza, Tfr e Tfs cui sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

(Inps, circolare, 10/8/2021, n. 126)

Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà: criteri e modalità di accesso

È stato pubblicato nella G.U. n. 184 del 3 agosto 2021 il Decreto Mise 5 luglio 2021, recante "Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19".

(Mise, decreto 5/7/2021, G.U. 3/8/2021, n. 184)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Assegno temporaneo per figli minori: legge in Gazzetta

È stata pubblicata nella G.U. n. 188 del 7 agosto 2021, la L. 112 del 30 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 79/2021, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori. Sulla medesima G.U. è pubblicato anche il testo del D.L. 79/2021, coordinato con la legge di conversione 112/2021.

(L. 30/7/2021, G.U. 7/8/2021, n. 188)

NASpl: riduzioni mensili sospese fino al 31 dicembre 2021

L'Inps, con circolare n. 122 del 6 agosto 2021, ha fornito le istruzioni amministrative per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 38, Decreto Sostegni-bis, e della riduzione della prestazione NASpl di cui all'articolo 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015.

L'articolo 38, D.L. 73/2021, prevede che, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, non devono essere

operate ulteriori riduzioni mensili del 3% sulle indennità di disoccupazione NASpl. Pertanto, per le NASpl in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, a partire dalla mensilità di giugno, non verrà più scalato ogni mese il 3% sull'indennità spettante.

La disposizione prevede anche che il suddetto meccanismo di riduzione della prestazione non trovi applicazione per le indennità di disoccupazione con data di decorrenza dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021. Le NASpl con la suddetta data di decorrenza verranno, pertanto, erogate fino al 31 dicembre 2021 senza procedere alla riduzione della prestazione nella misura del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, nella misura determinata secondo le ordinarie disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 22/2015.

Nella circolare sono, inoltre, precisate le istruzioni contabili per la rideterminazione dell'importo spettante per le mensilità del 2022: il meccanismo di riduzione della prestazione, infatti, troverà nuovamente piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(Inps, circolare, 6/8/2021, n. 122)

Compartecipanti familiari e piccoli coloni: prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi

L'Inps, con circolare n. 121 del 5 agosto 2021, ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l'anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

(Inps, circolare, 5/8/2021, n. 121)

SALUTE E SICUREZZA

COVID-19: ridotto il periodo di quarantena per le persone vaccinate

Il Ministero della salute, con circolare n. 36254 dell'11 agosto 2021, ha ridotto a 7 giorni (prima erano 10) la durata del periodo di quarantena per le persone vaccinate che hanno un contatto con una persona positiva al COVID-19. Al termine del periodo di quarantena il soggetto dovrà fare un tampone molecolare.

(Ministero della salute, circolare, 11/8/2021, n. 36254)

Le informative per l'azienda

Oggetto: TUTELA PER QUARANTENA, LAVORATORI FRAGILI E MALATTIA CONCLAMATA DA COVID-19

Con il messaggio n. 2842/2021, l'Inps ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle tutele di cui all'articolo 26, D.L. 18/2020, che diverse questioni hanno già determinato con riguardo al riconoscimento delle prestazioni che la norma ha previsto fino a concorrenza dei limiti degli importi stanziati e nell'ambito di durate temporali precise.

Istituto	Anni	Indicazioni Inps
Quarantena articolo 26, comma 1	2020	Per il 2020 sono valide le certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica. L'Istituto ha avviato le attività necessarie ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, prima sospesi per mancanza del provvedimento. Le tutele saranno riconosciute entro i limiti di spesa previsti.
	2021	Il Legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena, perciò l'Inps non potrà riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti al 2021 (quindi con effetti retroattivi).
Lavoratori fragili articolo 26, comma 2	2020	Saranno riconosciute le prestazioni nel limite degli importi stanziati.
	2021	Visto lo specifico stanziamento, la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, perché per tale tutela non sono state previste ulteriori proroghe, se non quella fino al 31 ottobre 2021 delle misure ai fini dello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Malattia conclamata articolo 26, comma 6	2020	L'Inps riconosce la tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.
	2021	

Quindi, la valorizzazione dei periodi nell'estratto conto del lavoratore assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l'anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori fragili), mentre, per l'anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori fragili). Inoltre, l'Istituto provvede al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, commi 1 e 2, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra

richiamati, provvedendo, pertanto, al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.

UniEmens e quarantena

Con nota n. 6709/2021, l'Inps ha, inoltre, risposto a una sollecitazione del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in merito alla rielaborazione degli UniEmens richiesta dall'Inps al fine di conguagliare le indennità di malattia anticipate ai sensi dell'articolo 26, D.L. 18/2020, che non sarà più necessaria.

Con il messaggio n. 3871/2020, l'Istituto aveva, infatti, fornito istruzioni operative in riferimento alle somme anticipate dai datori di lavoro per conto dell'ente, che richiedevano la rielaborazione degli UniEmens già presentati a seguito delle attività di verifica dell'Inps sulle certificazioni di malattia presentate.

A seguito della richiesta ricevuta, che evidenziava anche profili non proprio rispettosi della normativa in materia di *privacy*, l'ente di previdenza ha reso noto con la citata nota di aver individuato una differente soluzione, che non richiede alle aziende la rielaborazione degli UniEmens. È atteso un nuovo apposito messaggio operativo, che integrerà il n. 3871/2020, e con il quale sarà prevista la sola restituzione dell'importo già conguagliato come indennità di malattia con codice causale "E775" e la contestuale valorizzazione dell'importo spettante per quarantena con i codici indicati dal messaggio citato nelle denunce con periodo di competenza da agosto a dicembre 2021.

Quanto, invece, al recupero degli oneri a carico del datore di lavoro previsto dalla norma, ancora nessuna novità.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

L'articolo 41, D.L. 73/2021 (c.d. D.L. Sostegni-*bis*), convertito ad opera della L. 106/2021, ha introdotto una nuova tipologia contrattuale di natura subordinata a tempo indeterminato che non ha una natura strutturale (essendo stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021), finalizzata a incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l'occupazione dei disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità a essere inseriti nel mondo del lavoro nella fase successiva al superamento della pandemia.

Si propone, di seguito, una tabella che illustra la citata disposizione normativa identificandone i tratti salienti.

Contratto di rioccupazione	
Definizione	Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 150/2015, nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.
Forma	Scritta ai fini della prova.
Progetto di inserimento	È condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento con durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Recesso al termine dell'inserimento	Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118, cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine e durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Disciplina applicabile	Per quanto non espressamente previsto, si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Agevolazione contributiva	Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

	<p>Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.</p> <p>Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.</p> <p>Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.</p> <p>In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.</p>
Cumulabilità	<p>Il beneficio dell'esonero contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di recesso dal contratto al termine del periodo di inserimento con preavviso, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.</p>
Autorizzazione UE	<p>Il beneficio dell'esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, pertanto l'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfeue, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Limite di spesa	<p>Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p>

Le informative per l'azienda

Oggetto: IL NUOVO DURC DI CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

Seguendo quanto disposto dal c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), il Ministero del lavoro ha emanato un proprio Decreto di attuazione del c.d. Durc di congruità (D.M. 143/2021) per il settore edile. Tale strumento, che sarà operativo dal prossimo 1° novembre (da intendersi quale data della denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente), si propone di eliminare il fenomeno del lavoro irregolare ed il problema legato all'applicazione dei Ccnl di settore sottoscritti da OO.SS. non maggioritarie.

Tale novità implica, di fatto, una verifica riguardo all'incidenza della manodopera che le imprese andranno a utilizzare per realizzare lavori in edilizia, sia in appalto che in subappalto, nell'ambito di lavori pubblici ovvero di lavori riguardanti il settore privato, ma, in questo caso, solo se di ammontare pari o superiore a 70.000 euro.

Detta verifica, che verrà operata dalle Casse edili competenti, riguarderà il costo del lavoro sostenuto dall'impresa, per specifiche tipologie di lavori operati, a mezzo dei c.d. indici minimi di congruità. Questi ultimi, di seguito riportati, sono ricavabili dall'accordo collettivo siglato il 10 settembre 2020 dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Tabella indici di congruità

Categorie		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - opere stradali, ponti, etc., ...	13,77%
7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - dighe	16,07%
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - gasdotti	13,66%
11	OG6 - oleodotti	13,66%
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - opere marittime	12,16%
14	OG8 - opere fluviali	13,31%
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

Ai fini della verifica anzidetta, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall'impresa alla Cassa edile territorialmente competente.

L'attestazione di congruità sarà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, dell'impresa o del committente. Ove non sia possibile attestare la congruità, la Cassa edile evidenzierà le difformità riscontrate, invitando l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni; tale regolarizzazione avverrà a mezzo del versamento, alla stessa Cassa edile, dell'importo corrispondente alla differenza, di costo del lavoro, necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione si procederà ad iscrivere l'impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari (Bni).

Viene stabilito che ove si ravvisi uno scostamento, rispetto agli indici di congruità, in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa edile rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Da notare che, per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

L'impresa potrà dimostrare, con idonea documentazione, il motivo della mancata congruità.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche per il rilascio del Durc *on-line*.

Nel citato D.M. 143/2021 viene, inoltre, specificato che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dette indicazioni sono state ribadite anche dall'INL (nota n. 5223/2021), dove viene specificato che sarà attivata, entro 12 mesi, una convenzione tra le istituzioni coinvolte (INL, Ministero del lavoro, Inps, Inail e Cnce) per la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni, con la creazione di una apposita banca dati condivisa.

Sono esclusi dall'applicazione del decreto i lavori per la ricostruzione nelle aree colpite da sisma nel 2016.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO AUTONOMI - NOVITÀ

Come noto, la Legge di Bilancio 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria, aveva previsto una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, professionisti e collaboratori iscritti dalla gestione separata) iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private di previdenza.

Si ricorda che tale esonero parziale, nella misura massima di 3.000 euro annui da riparametrare a mese, spetta a quei soggetti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che abbiano subito un calo del fatturato, o dei corrispettivi, nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Tale somma riguarderà la contribuzione minimale in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Sono naturalmente ricompresi anche i soci di società e i professionisti partecipanti a uno studio associato.

Ulteriori condizioni di spettanza sono legate a: regolarità contributiva; non essere titolari di pensione diretta o di assegno di invalidità; non essere lavoratori dipendenti.

Erano, quindi, previsti 2 distinti termini di invio della domanda, a pena di decadenza:

- 31 luglio 2021 per gli iscritti alle Gestioni Inps;
- 31 ottobre 2021 per gli iscritti alle casse professionali.

Il tutto era, però, subordinato all'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale di attuazione.

Tale decreto, pronto fin dal 17 maggio scorso, è stato tuttavia pubblicato, sul sito ministeriale, soltanto in data 27 luglio. Da ciò l'inevitabile postergazione della scadenza prevista, per il 31 luglio 2021, dato anche che l'Inps avrebbe dovuto indicare, con apposita circolare, le istruzioni per la domanda.

Con messaggio n. 2761/2021, l'Inps, considerati i tempi anzidetti, comunica che tale scadenza viene spostata al 30 settembre 2021, preannunciando l'uscita di una prossima circolare, a mezzo della quale saranno dettate le modalità di inoltro della richiesta.

Le informative per l'azienda

Oggetto: FRUIZIONE IN MODALITÀ ORARIA DEL CONGEDO 2021 PER GENITORI

La L. 61/2021, di conversione del D.L. 30/2021, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo 2021 per genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi anche in modalità oraria dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge, e fino al 30 giugno 2021.

Con la circolare n. 96/2021, l'Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione in modalità oraria del congedo in oggetto e ora, con il messaggio n. 2754/2021 e a termini di godimento scaduti, fornisce le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande.

Si ricorda che, nella circolare n. 96/2021, l'Istituto aveva ritenuto fruibile il congedo 2021 per genitori in modalità oraria, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando poi la medesima, inoltrando l'apposita domanda telematica all'Inps, non appena questa fosse stata disponibile sul sito dell'Istituto.

Per tali motivi, i lavoratori che avessero fruito del congedo in oggetto in modalità oraria dovranno provvedere a inoltrare all'Inps l'apposita domanda esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario:

- portale *web* Inps, nei servizi per presentare le domande di Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata, se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall'Istituto (oppure di Spid, Cie, Cns), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it. Si ricorda che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, l'Istituto non rilascia più nuovi Pin;
- *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il flusso di acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria è stato integrato con la possibilità di indicare la richiesta di congedo 2021 per genitori in modalità oraria, spuntando il "sì" in corrispondenza dell'opzione "Richiesta per congedo 2021 per genitori con figli conviventi minori di anni 14 o senza limiti di età per figli con disabilità iscritti in scuole di ogni ordine e grado o a centri diurni assistenziali".

Nella domanda, il genitore dichiara:

- il numero di giornate di congedo 2021 per genitori da fruire in modalità oraria;
- il periodo all'interno del quale tali giornate intere di congedo 2021 per genitori sono fruiti in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore congedo 2021 per genitori, nell'intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare: nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo

2021 per genitori sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate 2 domande.

Considerato, infine, che l'indennizzo del congedo 2021 per genitori continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo: se le ore che compongono un giorno di congedo 2021 per genitori sono fruito su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di congedo 2021 per genitori all'interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.

Come per il congedo 2021 per genitori a giornata intera, anche nel caso di congedo 2021 per genitori con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all'interno dell'arco temporale previsto dalla norma (dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021).

Le informative per l'azienda

Oggetto: ACCREDITO FIGURATIVO PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E SINDACALI

Con il messaggio n. 3971/2019, l'Inps ha individuato gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto risulti sospeso per distacco o aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive e ha fornito le prime istruzioni operative in ordine alle nuove modalità di comunicazione delle informazioni legate allo *status* del lavoratore.

Nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive, al fine di semplificare e rendere più tempestivo il processo sotteso all'istruttoria delle domande di accredito figurativo, con il messaggio n. 4835/2019 l'Inps ha precisato che i dati dichiarati nel flusso UniEmens sostituiranno, in futuro, le attestazioni cartacee (modello AP 123) attualmente prodotte dal datore all'ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate.

Conseguentemente, per tutto il 2020, è stato intrapreso un periodo di sperimentazione, che consentisse l'allineamento procedurale e operativo alle citate istruzioni per cui è stato reso comunque possibile acquisire il modello AP 123 debitamente compilato, allegato alla domanda, presentata annualmente, di accredito della contribuzione figurativa.

È stata, altresì, prevista la sottoposizione di detto modello alla prescritta validazione dell'ITL.

Con il messaggio n. 2733/2021, l'Inps ora comunica che restano valide, anche per il 2021, le indicazioni fornite nel messaggio n. 4835/2019 sopra richiamato, quindi i datori di lavoro devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori il modello AP 123.